

Il Tribunale di Foggia ha accolto l'appello proposto dal Pubblico ministero contro in provvedimento del giudice per le indagini preliminari con il quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per valore equivalente di beni nella disponibilità degli imputati.

Nei confronti di un dirigente medico del reparto ortopedico di un presidio ospedaliero e di due imprenditori attivi nel settore delle forniture mediche, si era proceduto per alcuni reati (tra cui di falso in atto pubblico, truffa aggravata, corruzione). In particolare il medico era accusato di avere attestato la necessità e l'urgenza di procedere all'acquisto di apparecchiature da utilizzare nel reparto, rappresentando agli organi pubblici competenti per l'acquisto una situazione non corrispondente al vero (il macchinario, infatti, a distanza di tempo veniva rinvenuto ancora imballato nei magazzini della struttura).

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dagli imputati.

---

Cassazione Penale - Sez. V; Sent. n. 44380 del 24.10.2014

omissis

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con ordinanza adottata il 26.9.2013 il tribunale del riesame di Foggia, adito ex art. 322 bis c.p.p., accoglieva l'appello proposto dal pubblico ministero presso il tribunale di Foggia avverso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, in data 9.11.2012, aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare reale del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per valore equivalente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 322 ter e 640 quater c.p.p., art. 321 c.p.p., formulata il 26.4.2012 dal pubblico ministero procedente nei confronti di F.L., T.C. e N. V., disponendo, per l'effetto, il sequestro preventivo dei beni nella disponibilità di questi ultimi, specificamente indicati nella suddetta richiesta.

Nei confronti del F., dirigente medico del reparto ortopedico del presidio ospedaliero del comune di San X., del T. e del N., imprenditori attivi nel settore delle forniture mediche, si procede per i reati di: falso in atto pubblico e truffa aggravata (capi a e b dell'imputazione provvisoria), ascritti al solo F., accusato di avere attestato la necessità e l'urgenza di procedere all'acquisto di apparecchiature da utilizzare nel reparto ortopedico, rappresentando agli organi pubblici competenti per l'acquisto una situazione non corrispondente al vero (il macchinario, infatti, a distanza di tempo veniva rinvenuto ancora imballato nei magazzini del reparto); corruzione, ascritti al suddetto F. in concorso, con il T. (capo c) e con il N. (capo d), in relazione a forniture di materiale protesico e di osteosintesi assicurate alle ditte facenti capo al T. ed al N., in cambio di viaggi, pernottamenti, rimborsi spese ed altre utilità, senza che le ditte in questione avessero titolo per effettuare forniture destinate all'ospedale dove prestava servizio il F., venendo, peraltro, gli acquisti di tale materiale perfezionati con procedure non consentite.

2. Avverso tale ordinanza, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione i menzionati indagati, articolando autonomi motivi di impugnazione.

2.1 Il T., in particolare, nel ricorso a firma dell'avv. G. X., deduce violazione di legge, in relazione all'art. 321 c.p.p., in quanto il tribunale del riesame, nell'affermare il formarsi di un giudicato cautelare in relazione ad altre ordinanze con cui sempre il tribunale del riesame di Bari aveva rigettato, per difetto di esigenze cautelari, l'appello proposto dal pubblico

ministero avverso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non aveva accolto la richiesta di applicazione di misure cautelari personali a carico dei suddetti indagati per i medesimi fatti, ritenendo, tuttavia, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ha proceduto alla verifica della configurabilità del "fumus commissi delicti", non potendosi, peraltro, far discendere il formarsi di un giudicato cautelare sui gravi indizi di colpevolezza dalla mancata impugnazione da parte del T. della menzionata ordinanza del tribunale del riesame di Bari, in mancanza di un effettivo e concreto interesse dell'indagato a proporre impugnazione, essendo stato rigettato l'appello del pubblico ministero.

2.2. F.L., nel ricorso a firma dell'avv. R. X., lamenta violazione di legge, sotto diversi profili ed, in particolare: 1) deducendo la medesima doglianza del T.; 2) contestando la sussistenza del "fumus commissi delicti" sulla esistenza di un accordo corruttivo tra il F., da un lato, ed il T. ed il N., dall'altro, in considerazione della modesta entità delle utilità percepite dal F., se paragonate al valore delle forniture ospedaliere che le ditte dei due coindagati avrebbero ottenuto in esecuzione dell'ipotizzato accordo corruttivo, utilità, peraltro, che, essendo rappresentate dall'aver questi ultimi sostenuto spese per pernottamenti ovvero per l'allestimento di spazi espositivi in occasione di convegni medici ai quali il F. era interessato in qualità di organizzatore o di relatore, evidenziano come i rapporti tra i suddetti indagati siano da considerare sponsorizzazioni, riconducibili ad un ambito di legittima collaborazione tra medici ed impresa sanitaria; 3) evidenziando come, in ragione della natura eminentemente sanzionatoria della confisca per valore equivalente, cui è preordinato il sequestro preventivo, la motivazione del provvedimento impugnato avrebbe dovuto vertere sulla sussistenza in capo agli indagati di gravi indizi di responsabilità in ordine ai delitti oggetto della contestazione provvisoria; 4) censurando, infine, l'applicazione della misura cautelare reale da parte del tribunale del riesame, operata prescindendo dalla verifica della configurabilità del "periculum in mora" e del nesso eziologico tra i veicoli oggetto di sequestro ed i delitti ascritti al ricorrente.

2.3. N.V., infine, nel ricorso a firma dell'avv. F. P. X., lamenta violazione di legge, sotto diversi profili ed, in particolare: 1) deducendo la medesima doglianza del T. e del F. sulla formazione del giudicato cautelare, evidenziando, inoltre, come la differenza dei presupposti per l'adozione delle misure cautelari reali e personali, impone una diversa valutazione, alla quale il tribunale del riesame di Foggia si è sottratto, senza verificare la sussistenza di una identica piattaforma cognitiva ed omettendo di valutare una serie di elementi idonei a dimostrare la sussistenza del "fumus commissi delicti", che non sono stati presi in considerazione dal tribunale del riesame di Bari, ma sono stati rappresentati al suddetto tribunale del riesame foggiano; 2) criticando il modo di procedere del pubblico ministero (e, quindi, del tribunale del riesame), che, stante il carattere residuale della confisca per valore equivalente, avrebbe dovuto preventivamente accertare la possibilità di procedere alla confisca diretta del profitto presso le società coinvolte nel procedimento penale e, soltanto in caso di esito negativo, avrebbe potuto richiedere la confisca per equivalente; 3) censurando la configurabilità del delitto di cui agli artt. 319 e 321 c.p., in forza della sproporzione esistente tra il valore delle sponsorizzazioni fornite dal N. e quello degli appalti aggiudicati a quest'ultimo, nonché la mancanza di un nesso eziologico tra le dazioni di denaro in cui sono consistite le suddette sponsorizzazioni, puntualmente documentate, e le aggiudicazioni delle gare di appalto in favore delle ditte riconducibili all'indagato; 4) contestando, infine, la mancata corretta indicazione nel provvedimento impugnato del "quantum" sottoposto a sequestro, che il tribunale del riesame ha erroneamente individuato negli importi di aggiudicazione delle gare vinte dalla imprese del N., laddove, una volta dimostrato che il presunto corruttore abbia ricevuto effettivamente il

pagamento per le spese realizzate in esecuzione dell'appalto, avrebbe dovuto limitare il sequestro preventivo alla entità del profitto realmente conseguito, depurato, dunque, del costo delle prestazioni effettivamente eseguite in favore dell'amministrazione sanitaria.

3. I ricorsi non possono essere accolti.

4. Con particolare riferimento all'unica doglianza prospettata dal T., comune, come si è visto, al F. ed al N., ne va evidenziata l'infondatezza.

Come si può agevolmente ricavare dalla motivazione del provvedimento oggetto di ricorso, il tribunale del riesame di Foggia ha desunto la sussistenza del "fumus commissi delicti" in relazione ai delitti oggetto della contestazione provvisoria, che giustificano l'adozione del vincolo reale, non solo dal formarsi del giudicato cautelare in relazione a tre ordinanze (relative a ciascuno dei coindagati) emesse dal tribunale del riesame di Bari cui si è fatto cenno in precedenza, ma anche (rectius, soprattutto), ed "a prescindere dalla formazione del giudicato innanzi richiamato", su di un approfondito ed esaustivo esame degli elementi acquisiti nel corso delle indagini, che hanno formato oggetto di autonoma valutazione da parte dei giudici foggiani, condotta attraverso la puntuale considerazione dei rilievi effettuati in sede di impugnazione cautelare dai difensori degli indagati (cfr. pp. 8-11 dell'impugnata ordinanza). Ciò conformemente al consolidato e condivisibile orientamento del Supremo Collegio, secondo cui in sede di appello cautelare "ex" art. 322- "bis" c.p.p., quando il tribunale accoglie l'impugnazione proposta dal p.m. e dispone la misura cautelare reale, ha comunque l'obbligo di valutare la sussistenza di tutti i presupposti del sequestro preventivo, a prescindere dai motivi di gravame proposti, non potendo l'effetto devolutivo essere interpretato in senso riduttivo e meccanicistico, giacchè i profili sostanziali sono presupposti collegati con i motivi dedotti e vanno apprezzati non soltanto nel giudizio di riesame, ma anche in sede di appello (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 6, 21.6.2012, n. 35786, rv. 254392).

4.1. Quanto alle ulteriori doglianze rappresentate dal F. va rilevato che quella sub n. 2), deve ritenersi inammissibile, in quanto con essa vengono introdotti rilievi fattuali, non consentiti in questa sede di legittimità, mentre infondate appaiono le censure sub n. 3) e n. 4).

Il ricorrente, infatti, da un lato non ha considerato che la prospettata natura sanzionatoria della confisca per valore equivalente può assumere rilievo, come affermato da un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità, solo nel senso di escludere la necessità di individuare, a giustificazione del vincolo reale, specifiche esigenze cautelari, ma non nel senso di imporre una valutazione in termini di gravi indizi di colpevolezza, del tutto estranea al sistema delle misure cautelari reali, essendo sufficiente al riguardo, il "fumus criminis" e la corrispondenza tra il valore dei beni oggetto del sequestro e il profitto o prezzo dell'ipotizzato reato (cfr. Cass., sez. 3, 6.3.2014, n. 18311, rv. 259103).

Dall'altro non ha tenuto conto dell'orientamento da tempo prevalente nella giurisprudenza di legittimità condiviso dal collegio, secondo cui la confisca obbligatoria prevista dall'art. 322 ter c.p.p., anche "per equivalente", ossia anche nei confronti di beni dei quali il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato, non necessita di alcuna dimostrazione sul nesso di pertinenzialità tra delitto e cose da confiscare, essendo sufficiente la perpetrazione del reato (cfr. Cass., sez. 2, 29.4.2014, n. 21228, rv. 259717; Cass., sez. 3, 25.9.2012, n. 1261, rv. 254175; Cass., sez. 3, 24.1.2012, n. 7081, rv. 252103; Cass., sez. 6, 19.1.2005, n. 7250, rv. 231604; Cass., sez. 6, 5.6.2007, n. 31692, rv. 237610),

e nemmeno della dimostrazione di un "periculum in mora", che, in questo caso, coincide con la confiscabilità del bene (cfr. Cass., sez. 2, 11.12.2007, n. 1454, rv. 239433; Cass., sez. 3, 27.11.2013, n. 10825).

4.2. Con riferimento, infine, alle ulteriori censure prospettate dal N., si osserva che quelle sub n. 3), devono ritenersi inammissibili, sia perchè formulate genericamente, sia perchè con esse vengono introdotti rilievi fattuali, non consentiti in questa sede di legittimità.

Infondato, poi, appare il motivo di ricorso sub n. 2), in quanto, come chiarito dal Supremo Collegio, nella sua espressione più autorevole, l'impossibilità del sequestro del profitto di reato può essere anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato, che, peraltro, nel caso concreto non avrebbe fornito alcun esito, trattandosi di imprese in parte in liquidazione, nei confronti delle quali non sarebbe stato, comunque, consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, essendo in alternativa possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili in capo agli organi della persona giuridica stessa o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato (cfr.

Cass., sez. un., 30.1.2014, n. 10561). Inammissibile, infine, per genericità, deve ritenersi l'ultimo motivo di ricorso, perchè con esso il ricorrente non va oltre l'affermazione di principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, senza specificare in quali termini difetterebbe nel caso in esame la proporzione tra valore dei beni sequestrati al N. e profitto del reato, contestazione che, peraltro, non veniva formulata nemmeno in sede di merito innanzi al tribunale del riesame.

5. Sulla base delle svolte considerazioni i ricorsi di cui in premessa vanno, dunque, rigettati, con condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2014